



ORDINANZA n. 21

28 DIC. 2015

Provvedimenti contingenti 2015/2016 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007.

Misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

IL SINDACO

Visto che la Regione Marche, con delibera di Giunta n. 1064 del 30/11/2015, ha approvato i provvedimenti contingenti 2015/2016 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/07, tra i quali è compreso il Comune di Castelfidardo;

Considerato che il D. Lgs. 267/00, art. 50, c. 5 attribuisce al Sindaco la competenza nell'affrontare le emergenze sanitarie a tutela della salute pubblica, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti; Riconosciuta, pertanto, la propria competenza in materia e stabilita la necessità di adozione del provvedimento di Ordinanza sindacale;

ORDINA

ai proprietari di edifici pubblici e privati ricadenti nella zona censuaria "Osimo Stazione" evidenziata nella planimetria allegata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto e fino al 15 maggio 2016 le limitazioni relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati di seguito indicate.

Le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2016, salvo che il Tavolo Tecnico (di cui all'art.8 dell'Accordo di Programma) non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti.

Tali misure limitative si applicano nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

Limitazioni riscaldamento edifici pubblici e privati:

1. il divieto di utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ);
2. il divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:





COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona
Urbanistica – Edilizia privata

a) Per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS $\leq 40 \text{ mg/Nm}^3$;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS $\leq 30 \text{ mg/Nm}^3$;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla lettera a), devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

b) Per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS $\leq 100 \text{ mg/Nm}^3$;
- cucine a legna con rendimento nominale $\geq 70\%$, emissioni CO $\leq 0,24\%$, PTS $\leq 100 \text{ mg/Nm}^3$;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS $\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b), devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

E' comunque consentita l'accensione di impianti e apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui sopra, acquistati prima del mese di dicembre 2012, purché il possessore ne abbia comunicato il possesso al proprio Comune, indicando marca e tipo.

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei punti precedenti:

- La qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961 – 2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;
- Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la





COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona
Urbanistica – Edilizia privata

qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia ai comuni entro sessanta giorni dall'ordinanza Sindacale.

AVVERTE

- che avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla stessa. È altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 D.P.R. 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per quanto attiene le disposizioni di cui al punto A.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);
- che il contenuto del provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli Enti interessati mediante l'utilizzo di idonei strumenti di informazione e comunicazione, in modo da garantirne un'ampia e tempestiva diffusione tra la popolazione;
- che il Comando di Polizia Locale e gli Uffici competenti provvedano a svolgere quanto di propria competenza per dare attuazione alla presente Ordinanza ed a vigilare sulla sua esecuzione e ad assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge.

TRASMETTE

Il presente provvedimento a:

- Prefettura di Ancona;
- Stazione Carabinieri di Castelfidardo;
- Regione Marche, Servizio Ambiente e Agricoltura, P. F. Tutela delle risorse ambientali;
- Provincia di Ancona, Settore Ecologia Tutela Aria;

Castelfidardo, 28/12/2015

Allegato: Planimetria zona censuaria "Osimo Stazione"



IL SINDACO
Mirco Soprani



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona
Urbanistica – Edilizia privata

Planimetria zona censuaria “Osimo Stazione”



Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00123220428

